



Comune di Anzola d'Ossola
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA n. **05 /2013**

OGGETTO: RACCOLTA SCARTI VEGETALI E VERDE PRESSO L'AREA DI STOCCAGGIO NEL COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

IL SINDACO

PREMESSO che nell'area di stoccaggio comunale dei rifiuti solidi urbani, presso il locale Cimitero, è stato installato un container per la raccolta del verde e degli scarti vegetali (ramaglie, scarti di potature, erba);

CONSTATATO che sono stati rivenuti all'interno dei container prodotti del verde di scarto, di grossi dimensioni ed in rilevanti quantità;

CONSIDERATO che la presenza di rami o di altro scarto del verde in rilevanti quantità, impedisce il regolare smaltimento degli scarti da parte del Concessionario del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

RITENUTO di provvedere in merito al fine di garantire il rispetto della corretta raccolta, smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

VISTO l'art.198 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 che conferisce ai Comuni la competenza in materia di rifiuti;

VISTO l'art.181 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 che stabilisce che *".....ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono lo smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero....."*;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto comunale, vigente;

VIETA

A tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire nell'area di stoccaggio comunale, sita in prossimità del locale Cimitero, **rami e ramaglie di grosse dimensioni non sminuzzate**

ORDINA

A tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire nell'apposito container, sito nell'area di stoccaggio comunale, **solo prodotti dello scarto del verde (ramaglie sminuzzate, erba),**

provenienti dal proprio orto e giardino ed in limitate quantità per utente;

STABILISCE

- 1) che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 2) che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione albo pretorio on line e nelle bacheche comunali.

AVVERTE

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 550,00;

INFORMA, INOLTRE

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Anzola D'Ossola, 14 marzo 2013

Il Sindaco
Margherita Peretti